

A.C. 2031-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA

NELLA SEDUTA N. 131 DELL'11 FEBBRAIO 2009

TESTO APPROVATO (7.300)

Art. 7.

(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza).

1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza **è** disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione **costitutiva** al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta **costituzione** di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere istituita e con la seguente: è.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, dopo le parole: *specifica previsione* aggiungere la seguente: **costitutiva**;

al secondo periodo, sostituire la parola: *istituzione* con la seguente: **costituzione**.

7. 300. Le Commissioni.

(Approvato)